Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

CONTRATTO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

PROTEZIONE PER LA CESSIONE DEL QUINTO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione e Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

ED. 12/2010

NOTA INFORMATIVA – COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Amministrazione:	il datore di lavoro del Contraente/Assicurato impegnato verso l'Ente Finanziario a versare a favore di questo la quota dello stipendio del Contraente/Assicurato.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Beneficiario:	il soggetto cui l'Impresa deve corrispondere l'indennizzo in caso di sinistro, in qualità di Ente Finanziario che ha erogato il prestito, o la persona giuridica espressamente indicata in Polizza.
Capitale Assicurato /Montante del Prestito:	il credito del Beneficiario verso il Contraente/Assicurato pari al valore ottenuto moltiplicando l'importo della rata mensile di restituzione del prestito per il numero delle rate previste.
Cessione:	il Prestito disciplinato dalla Legge 180/50.
Condizioni di Assicurazione o di Polizza:	l'insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Cliente:	il Contraente/Assicurato ovvero la persona fisica, dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, alla quale l'Ente Finanziario (in conto proprio o quale mandatario di un Istituto di Credito) ha concesso un prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento.
Contraente:	il soggetto che stipula la Polizza e s'impegna al versamento del relativo premio all'Impresa.
Delegazione di pagamento/Delega:	il Prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento avente ad oggetto quote dello stipendio disciplinato dall'art. 1269 C.C. e, anche in via analogica, dalla Legge 180/50.
Dipendente/Lavoratore dipendente:	il lavoratore dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Evento:	la perdita definitiva dell'impiego, per qualunque causa, da parte dell'Assicurato, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.
Ente Finanziario:	il soggetto che eroga il Prestito al Contraente/Assicurato cui è collegata la Polizza.
Fondo Pensione:	il Fondo Pensione di cui al D. Lgs. 05/12/2005 n. 252, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Impresa:	Società Cattolica di Assicurazione, Soc. Coop.
Indennizzo:	la somma, dovuta dall'Impresa in caso di sinistro al Beneficiario, costituita dal credito residuo in relazione al prestito erogato al Contraente/Assicurato, corrispondente al conteggio estintivo fornito dall' Ente Finanziario all'Impresa ovvero: quota capitale calcolata sulle rate a scadere attualizzate al T.A.N.(Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo anche di tutte le rate antecedenti il momento del sinistro rimaste, anche parzialmente, insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto,ecc.) dal Contraente/Assicurato o dall'Amministrazione.
Intermediario:	il soggetto iscritto al Registro Unico di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni che per conto dell'Impresa distribuisce/colloca la Polizza collegata al Prestito.
Legge 180:	il DPR 05/01/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Polizza:	il documento emesso dall'Impresa che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio:	l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa come precisato agli artt. 10 e 15.
Prestito:	il finanziamento personale disciplinato dal contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento.
Proposta:	il documento sottoscritto dall'Assicurato contenente la richiesta di stipula della Polizza secondo tutti i termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione allegate allo stesso.
Sinistro:	l'Evento che si sia protratto per non meno di 210 giorni di calendario dalla data in cui lo stesso si è verificato. **Non è considerato sinistro l'Evento al quale segua, entro i suddetti termini, la stipula di un nuovo rapporto di lavoro da parte del Contraente/Assicurato o il suo collocamento in pensione.**
TFR:	il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 C.C. e successive modificazioni o altra indennità equipollente.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.Informazioni generali

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

2.Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.265 milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 979 milioni di euro).
L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,13 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

3.Conflitto di interessi

La Società si impegna a evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
L'attività di intermediazione del presente contratto, pur con compiti diversi, è prestata da:
- Intermedia Credito S.p.A. – Ecla;
- Intermedia Soluzioni Assicurative Cattolica SRL

In ogni caso la Società, anche in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opera e farà operare i propri Intermediari in modo da non recare pregiudizio all'Assicurato e si impegna a ricercare per l'Assicurato il miglior risultato possibile.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata pari a quella fissata per il Prestito e la data di scadenza coincide con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del Prestito stesso.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

4.Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione è prestata contro il rischio derivante all'Assicurato di essere nell'impossibilità di adempiere l'obbligazione di pagamento a favore dell'Ente Finanziario, che ha erogato il Prestito, a causa della perdita definitiva dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.

In particolare, sono oggetto di copertura assicurativa esclusivamente i prestiti di nuova emissione erogati dall'Ente Finanziario all'Assicurato mediante:

- Cessione del Quinto dello Stipendio rimborsabili con un numero di rate mensili di importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto, fermo restando il limite del doppio quinto in presenza di sequestri e pignoramenti (come previsto dall'Art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge). In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà in ogni caso superare la metà dello stipendio;

- Delegazione di Pagamento rimborsabili con un numero di rate mensili d'importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto. In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà superare il limite della metà dello stipendio (come previsto dall'Art. 69 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge).

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli articoli 2, 3 ed 8 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 8 delle condizioni di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - sono presenti esclusioni alle coperture assicurative sopra elencate.

5.Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

AVVERTENZA: Sono previsti i seguenti casi di annullamento del contratto di assicurazione:

- **invalidità del contratto di prestito;**
- **falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;**
- **la mancata accettazione dell'Amministrazione alla delegazione di pagamento;**
- **dolo del Contraente/Assicurato.**

Si rimanda, per gli aspetti di dettaglio, a quanto previsto all'articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

6.Premi

A fronte della copertura assicurativa è dovuto dal Contraente un premio anticipato in unica soluzione per l'intera durata della Polizza, per i costi gravanti sul premio a carico del Contraente/Assicurato fare riferimento all'art. 15 – Informazione sui Costi

Il pagamento del suddetto premio da parte del Contraente all'Impresa ovvero all'Intermediario può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale;
- denaro contante. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta,00).

6.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue:

Premio	Costi di acquisizione, gestione ed incasso
Per qualsiasi importo	Cifra fissa pari a 50,00 Euro più 25% del premio (al netto della cifra fissa) e imposte

Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)

Le provvigioni percepite dall'intermediario sono rappresentate nella tabella che segue:

Premio	Provvigioni riconosciute
Per qualsiasi importo	88,00 % + 100% della cifra fissa di € 50,00

AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata del Prestito l'Impresa restituirà al Contraente l'importo della parte di premio netto pagato e non goduto della copertura assicurativa corrispondente al Prestito estinto, calcolato in funzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura stessa.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art.4 delle Condizioni di Assicurazione.

7.Rivalse

AVVERTENZA: L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art.13 delle Condizioni di Assicurazione.

8.Diritto di recesso

AVVERTENZA: Il contraente assicurato ha facoltà di chiedere il recesso dalla garanzia assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art.4 delle Condizioni di Assicurazione.

9.Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, modificato con Legge n. 166/08 (art. 3 comma 2-ter), il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10.Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

11.Regime fiscale

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 2,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12.Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: **In caso di Evento il contraente/assicurato deve effettuare la denuncia a mezzo lettera A/R all'Impresa ed all'Ente Finanziario entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato l'Evento, specificando la data di avvenimento e la sua causa.**

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, a quanto previsto negli art. 6, 7 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

13.Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. – Servizio Reclami

Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia)

Fax: 045/8372354

E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- Numero della polizza e nominativo del contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm.

14.Arbitrato

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto non è previsto il ricorso all'Arbitrato.

AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del foro di residenza del Contraente/Assicurato.

***

Cattolica Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il legale rappresentante
(Dott. Giovan Battista Mazzucchelli)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Articolo 1 - Definizioni / Glossario

Nel testo che segue, s'intende per:

Amministrazione: il datore di lavoro del Contraente/Assicurato impegnato verso l'Ente Finanziario a versare a favore di questo la quota dello stipendio del Contraente/Assicurato.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Beneficiario: il soggetto cui l'Impresa deve corrispondere l'indennizzo in caso di sinistro, in qualità di Ente Finanziario che ha erogato il prestito, o la persona giuridica espressamente indicata in Polizza.

Capitale Assicurato/Montante del Prestito: il credito del Beneficiario verso il Contraente/Assicurato pari al valore ottenuto moltiplicando l'importo della rata mensile di restituzione del prestito per il numero delle rate previste.

Cessione: il Prestito disciplinato dalla Legge 180/50.

Condizioni di Assicurazione o di Polizza: l'insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Cliente: il Contraente/Assicurato ovvero la persona fisica, dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, alla quale l'Ente Finanziario (in conto proprio o quale mandatario di un Istituto di Credito) ha concesso un prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza e s'impegna al versamento del relativo premio all'Impresa.

Delegazione di pagamento/Delega: il Prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento avente ad oggetto quote dello stipendio disciplinato dall'art. 1269 C.C. e, anche in via analogica, dalla Legge 180/50.

Dipendente/Lavoratore dipendente: il lavoratore dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Evento: la perdita definitiva dell'impiego, per qualunque causa, da parte dell'Assicurato, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.

Ente Finanziario: il soggetto che eroga il Prestito al Contraente/Assicurato cui è collegata la Polizza.

Fondo Pensione: il Fondo Pensione di cui al D. Lgs. 05/12/2005 n. 252, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Impresa: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa -

Indennizzo: la somma, dovuta dall'Impresa in caso di sinistro al Beneficiario, costituita dal credito residuo in relazione al prestito erogato al Contraente/Assicurato, corrispondente al conteggio estintivo fornito dall' Ente Finanziario all'Impresa ovvero: quota capitale calcolata sulle rate a scadere attualizzate al T.A.N.(Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo anche di tutte le rate antecedenti il momento del sinistro rimaste, anche parzialmente, insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto,ecc.) dal Contraente/Assicurato o dall'Amministrazione.

Intermediario: il soggetto iscritto al Registro Unico di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni che per conto dell'Impresa distribuisce/colloca la Polizza collegata al Prestito.

Legge 180: il DPR 05/01/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Polizza: il documento emesso dall'Impresa che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa come precisato agli artt. 10 e 15.

Prestito: il finanziamento personale disciplinato dal contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento.

Proposta: il documento sottoscritto dall'Assicurato contenente la richiesta di stipula della Polizza secondo tutti i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione allegate allo stesso.

Sinistro: l'Evento che si sia protratto per non meno di 210 giorni di calendario dalla data in cui lo stesso si è verificato. **Non è considerato sinistro l'Evento al quale segua, entro i suddetti termini, la stipula di un nuovo rapporto di lavoro da parte del Contraente/Assicurato o il suo collocamento in pensione.**

TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 C.C. e successive modificazioni o altra indennità equipollente.

Articolo 2 - Oggetto del contratto
L'assicurazione è prestata contro il rischio derivante all'Assicurato di essere nell'impossibilità di adempiere l'obbligazione di pagamento a favore dell'Ente Finanziario, che ha erogato il Prestito, a causa della perdita definitiva dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, di prestiti previsti all'**art. 3 - Prestiti oggetto della garanzia assicurativa** per il verificarsi di uno degli Eventi di cui all'**art. 8 - Eventi assicurati ed esclusioni**.

L'assicurazione esplica la sua efficacia esclusivamente se l'Assicurato, alla data di erogazione del Prestito, è in regolare e effettivo servizio presso l'Amministrazione da cui dipende sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel corso della durata contrattuale, il verificarsi di uno degli eventi assicurati comporta per l'Impresa l'obbligo di corrispondere al Beneficiario l'Indennizzo secondo Polizza.

A fronte di tali prestazioni il Contraente è tenuto al pagamento del premio come stabilito all'art. 10 - Premio Assicurativo con costi precisati all'art 15 – Informazioni sui costi.

Il mancato verificarsi degli eventi assicurati determinerà al termine della durata contrattuale l'estinzione del contratto e il premio pagato resterà acquisito dall'Impresa.

Articolo 3 - Prestiti oggetto della garanzia assicurativa
Sono oggetto di copertura assicurativa esclusivamente i prestiti di nuova emissione erogati dall'Ente Finanziario all'Assicurato mediante:

- Cessione del Quinto dello Stipendio rimborsabili con un numero di rate mensili di importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto, fermo restando il limite del doppio quinto in presenza di sequestri e pignoramenti (come previsto dall'Art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge). In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà in ogni caso superare la metà dello stipendio;

- Delegazione di Pagamento rimborsabili con un numero di rate mensili d'importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto. In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà superare il limite della metà dello stipendio (come previsto dall'Art. 69 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge).

Articolo 4 - Entrata in vigore e durata del contratto - Estinzione anticipata del Prestito – Diritto di Recesso
Il contratto, emesso in base alla proposta sottoscritta dall'Assicurato, entra in vigore dal momento in cui per l'Assicurato stesso insorge una posizione debitoria nei confronti del Beneficiario a seguito del Prestito da questi erogatogli.

La durata contrattuale di Polizza coincide con quella fissata per il Prestito e la data di scadenza con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del Prestito stesso. L'eventuale estinzione anticipata del Prestito determina l'estinzione della relativa copertura assicurativa, ovvero alla precedente data in cui si sia verificato il Sinistro.

In caso di anticipata estinzione del Prestito l'Impresa restituirà al Contraente l'importo della parte di premio netto pagato e non goduto della copertura assicurativa corrispondente al Prestito estinto, calcolato in funzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura stessa. **L'Impresa restituirà detto importo entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione inviata a mezzo raccomandata a/r:**

- **lettera del Contraente riportante:**

  a) richiesta formale di restituzione del suddetto importo di premio;

  b) istruzioni sul versamento dell'importo, ovvero indicazione:

  - delle coordinate bancarie con specifiche del correntista, se il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico;

  - dell'indirizzo, nel caso sia diverso da quello di residenza del Contraente, se il versamento dovrà essere effettuato tramite assegno. Il versamento sarà effettuato tramite assegno circolare;

- **copia della Polizza collegata al Prestito estinto;**

- **copia del conteggio estintivo del Prestito rilasciato dall'Ente Finanziario e copia del documento comprovante l'avvenuto bonifico a saldo del predetto conteggio.**

Il Contraente Assicurato ha facoltà di chiedere il recesso dalla garanzia assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, con impegno da parte dell'Impresa a restituire il premio al Contraente/Assicurato, al netto dei costi amministrativi, delle imposte e della parte di premio goduta fino a quel momento.

Articolo 5 - Delega di pagamento all'Impresa
Il Contraente/Assicurato delega irrevocabilmente l'Impresa al verificarsi del Sinistro a pagare al Beneficiario l'Indennizzo secondo i termini di Polizza e pertanto l'Impresa, con tale pagamento, sarà liberata da ogni obbligazione derivante dalla presente Polizza.

Articolo 6 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di Evento
In caso di Evento il Contraente/Assicurato deve effettuare la denuncia a mezzo lettera A.R. all'Impresa ed all'Ente Finanziario entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato l'Evento, specificando la data di avvenimento e la sua causa.

Nel caso in cui l'Impresa non sia informata dell'avvenuto Evento direttamente dal Contraente/Assicurato ma venga informata dall'Ente Finanziario, quest'ultimo dovrà comunicare, a mezzo lettera A.R., all'Impresa ed al Contraente/Assicurato tutti gli elementi a sua conoscenza relativi all'Evento stesso.
Il Contraente/Assicurato entro i successivi 15 giorni di detta comunicazione dovrà confermare all'Impresa quanto comunicato dall'Ente Finanziario; in mancanza di tale conferma da parte del Contraente/Assicurato la denuncia di Evento effettuata dall'Ente Finanziario sarà considerata come se effettuata all'Impresa dallo stesso Contraente/Assicurato.

Ricevuta comunque la denuncia di Evento, con una delle modalità suddette, l'Impresa prima di procedere al pagamento dell'Indennizzo al Beneficiario, e quale condizione essenziale per il pagamento dello stesso, chiederà al Beneficiario tutte le informazioni che competono allo stesso in forza dei diritti che gli derivano dal contratto di Prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge applicabili.

Articolo 7 - Nuovo rapporto di lavoro del Contraente/Assicurato con altra Amministrazione o collocamento in pensione
Il Contraente/Assicurato è obbligato a comunicare prontamente all'Impresa la costituzione di un eventuale nuovo rapporto di lavoro o del suo collocamento in pensione che avvenga prima della scadenza stabilita in Polizza.

In caso di Evento, qualora faccia seguito entro 210 giorni di calendario dalla data dell'Evento stesso, la stipula di un nuovo contratto di lavoro o il collocamento in pensione, **il Contraente/Assicurato è obbligato a comunicare entro 3 giorni di calendario:**

- **all'Ente Finanziario ed all'Impresa gli estremi del nuovo datore di lavoro o Ente Previdenziale;**

e

- **al nuovo datore di lavoro o all'Ente Previdenziale l' esistenza del Prestito cui è connessa la Polizza;**

in modo tale che l'Ente Finanziario possa fare, ove ne ricorrano le circostanze, una nuova notifica del contratto di Prestito nei confronti della nuova Amministrazione (datore di lavoro o Ente Previdenziale).

Articolo 8 - Eventi assicurati ed esclusioni
L'obbligo dell'Impresa di erogare l'Indennizzo insorge al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro dell'Assicurato con l'Amministrazione, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione;

b) il pensionamento anticipato dell'Assicurato.

L'obbligo di corrispondere l'Indennizzo non insorge nei casi di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote, da parte dell'Amministrazione, a beneficio dell'Ente Finanziario (o di relativo Istituto di credito mandatario) nonché per causa di perdita temporanea del diritto allo stipendio da parte dell'Assicurato.

Articolo 9 - Capitale assicurato
Il Capitale assicurato è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del Prestito.

Articolo 10 - Premio assicurativo
A fronte della copertura assicurativa è dovuto dal Contraente un premio anticipato in unica soluzione per l'intera durata della Polizza.

Il pagamento del suddetto premio da parte del Contraente all'Impresa ovvero all'Intermediario può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale;
- denaro contante. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta,00).

Articolo 11 - Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, valgono le norme di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione:

a) **l'invalidità del contratto di prestito;**
b) **la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;**
c) **la mancata accettazione dell' Amministrazione alla delegazione di pagamento;**
d) **dolo del Contraente/Assicurato.**

Articolo 12 - Beneficiari
Il Beneficiario delle prestazioni assicurate, irrevocabile per tutta la durata della Polizza, è l'Ente Finanziario che ha erogato il Prestito o la diversa persona giuridica espressamente designata in Polizza.

Articolo 13 - Pagamento del Sinistro – Rinuncia alla surrogazione
La liquidazione dell'Indennizzo è eseguita da parte dell'Impresa al Beneficiario secondo Polizza. L'Impresa esegue il pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa prevista in Polizza. In caso di Sinistro è facoltà dell'Impresa richiedere la documentazione comprovante la veridicità dei dati trasmessi.

L'Impresa liquidato l'Indennizzo non ha rivalsa o surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato alla quale in ogni caso rinuncia, salvo successivamente venga accertato il caso di dolo.

Articolo 14 - Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono prescritti se non sono fatti valere dal Beneficiario entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o dal momento in cui si è manifestata l'insolvenza.

Articolo 15 – Informazioni sui costi

1. Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.
Il premio non è soggetto a sconti.
Per informazioni sul regime fiscale e sull'imposta nel premio di assicurazione fare riferimento all'**art. 16 - Imposte di assicurazione**

I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue:

Premio	Costi di acquisizione, gestione ed incasso
Per qualsiasi importo	Cifra fissa pari a 50,00 Euro più 25% del premio (al netto della cifra fissa) e imposte

2. Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
Le provvigioni percepite dall'intermediario sono rappresentate nella tabella che segue:

Premio	Provvigioni riconosciute
Per qualsiasi importo	88,00 % + 100% della cifra fissa di € 50,00

Articolo 16 - Imposte di assicurazione
Le imposte relative all'assicurazione, presenti e future, sono a carico del Contraente.

Articolo 17 - Foro competente
Per eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente contratto le parti eleggono a foro quello di residenza del Contraente/Assicurato.

Articolo 18 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti nel territorio italiano.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni (di seguito chiamata Legge)

I. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI

I Suoi dati personali, forniti da Lei o da altri per suo conto, sono utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa allo scopo di:

- emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, ivi compresa la gestione e la liquidazione dei sinistri e l'assistenza alla clientela;
- qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione di contratti di coassicurazione e di riassicurazione;
- adempiere a obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, connessi con l'attività assicurativa.

Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, dati attinenti al rischio o il servizio assicurato ivi compresi eventuali dati personali sensibili, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del risarcimento sinistri.

II. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI

Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, saranno utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa al fine di:

- rilevare la qualità dei servizi e/o bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche;
- svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

In aggiunta questi suoi dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni per il perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.

La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l'impossibilità di trattare i Suoi dati per tali fini e non produrrà alcun impedimento all'esecuzione del contratto di assicurazione.

III. MODALITA' D'USO E CIRCOLAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, utilizzando supporti cartacei ed informatici. E' previsto l'uso del telefono e della posta elettronica.

Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto direttamente dagli incaricati preposti di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa e di altri soggetti, in taluni casi operanti all'estero, che collaborano con la stessa e che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa e assicurativa. A essi vengono trasmessi solo i Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati.
Si tratta, in modo particolare, di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e riassicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche mediche; società di riparazione danni; società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi quali valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di servizi investigativi, società di recupero crediti.

Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi: ANIA, ISVAP, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: INPS, INAIL, ecc.), altri organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio: Convenzione Assicurativa Risarcimento Diretto CARD, Concordato Cauzione e Credito, Pool Handicappati, ecc.).

In alcuni caso la comunicazione avviene per obbligo di Legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria (lo prevedono ad esempio la disciplina di antiriciclaggio e la normativa in materia di controllo societario e contabile e di vigilanza sull'attività assicurativa), oppure per l'esercizio di azioni a tutela dell'attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di soggetti terzi.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

IV. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto, ai sensi della Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento. Qualora i dati saranno trattati in violazione della Legge, Lei ha il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Lei si può opporre in ogni caso per motivi legittimi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l'elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà rivolgere a **Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa,** Titolare del trattamento dati, contattando il **Centro di Competenza Privacy e Sicurezza delle Informazioni**, Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it

PROPOSTA ALLA POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

ASSICURANDO												
Cognome e nome				Codice fiscale				Sesso	**M**	**F**		
Comune di nascita				Provincia		Data di nascita						
Indirizzo				Provincia		C.A.P.						
Comune		Recapito										
Numero documento		Tipo Documento										
Ente rilascio		Luogo rilascio			Data di scadenza							
Qualifica (con descrizione dettagliata delle mansioni)												
Denominazione del datore di lavoro		TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE										
		PUBBLICA	**PARAPUBBLICA**	**PRIVATA**								
		STATALE	**MINISTERIALE**									
Indirizzo datore lavoro		Comune		Data di assunzione								

BENEFICIARIO	
In caso di sinistro:	

Luogo e data: _____ Firma dell'Assicurando: _____

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI												
Ente Finanziario:					C.F./P. Iva:							
Contratto di finanziamento numero:			Tipo di operazione:	**CESSIONE**	**DELEGAZIONE**							
Data Decorrenza:		Data Scadenza:			Durata (mesi):							
Numero rate:		Importo rata mensile:			Montante:							
Premio Unico Lordo:		Premio Netto:		Accessori:		Imposte 2,50%:						
Di cui percepiti dall'Intermediario in forma percentuale (%)			Pari ad Euro percepiti dall'Intermediario (€)									
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) applicato al Contratto di Finanziamento al momento della stipula:												

L'ASSICURANDO, avendo chiesto un prestito personale all'Ente Finanziario indicato in proposta da estinguersi mediante cessione di pagamento di quote di stipendio ai sensi del D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche o delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 e seguenti del Codice Civile, ai fini della richiesta della relativa copertura assicurativa DICHIARA:

1. di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente proposta, dall'Intermediario assicurativo i modelli 7 A e 7 B previsti Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 nonché la documentazione precontrattuale (Fascicolo informativo contenente la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione) e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, di averne preso visione e di accettare integralmente il contenuto della stessa ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nella presente proposta delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio;
2. di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in Materia di Protezione dei Dati", Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e ad altri soggetti, quali società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, e/o riassicuratori, all'utilizzo delle informazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto di Assicurazione;
3. di aver preso atto che l'Assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Contratto di Finanziamento sopra indicato, sempre che sia stata emessa la polizza di assicurazione relativa al contratto di finanziamento stesso dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e che sia stato pagato il suddetto premio unico;
4. che il Beneficiario delle prestazioni assicurate, **irrevocabile** per tutta la durata della Polizza**,** è l'Ente Finanziario che ha erogato il prestito o la diversa persona giuridica espressamente designata nella proposta;
5. di delegare **irrevocabilmente** la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, nel caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, a pagare al Beneficiario designato nella presente proposta, l'intero ammontare del debito residuo previsto dal Contratto di Prestito, corrispondente all'Indennizzo come definito nelle Condizioni di Assicurazione;
6. di obbligarsi a comunicare alla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, entro 210 giorni lavorativi successivi alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro, i dati relativi al nuovo datore di lavoro in caso di ricollocamento al lavoro dipendente o al collocamento in pensione;
7. di non essere mai stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento, per perdita definitiva dell'impiego, di altri prestiti rimborsabili mediante cessione di quote di stipendio e/o delegazione di pagamento a lui concessi da un Ente Finanziario.

Luogo e data: _____ Firma dell'Assicurando: _____

Il Contraente dichiara di accettare le Condizioni di Assicurazione e ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di approvarne specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 1 – Definizioni/Glossario; **Art. 5** – Delega di pagamento all'Impresa; **Art. 6** – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di Evento; **Art. 7** – Nuovo rapporto di lavoro del Contraente/Assicurato con altra Amministrazione o collocamento in pensione; **Art. 8** – Eventi assicurati ed esclusioni; **Art. 11** – Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento; **Art. 12** – Beneficiari; **Art. 14** – Prescrizione; **Art.17** – Foro competente.

Luogo e data: _____ Firma dell'Assicurando: _____

AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ASSICURABILITA' ED ADEGUATEZZA CONTRATTUALE DICHIARA:

- ad ogni effetto di Legge che le informazioni da lui date contenute nella presente Proposta – anche se materialmente scritte da altri – sono veritiere ed esatte e non ha taciuto, omesso od alterata alcuna circostanza e riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa (Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile);
- di non essere a conoscenza al momento della sottoscrizione della presente Proposta di situazioni che potrebbero determinare la risoluzione del rapporto di lavoro in atto;
- di essere consapevole che gli obiettivi assicurativi che intende perseguire con la sottoscrizione della presente Proposta ottemperano agli obblighi di legge in base al disposto del D.P.R. n. 180/1950 e successive modificazioni ed integrazioni o in base all'Art. 1269 del Codice Civile e tutto quanto disciplinato dall'Art. 1296 del Codice Civile.

Luogo e data: _____ Firma dell'Assicurando: _____

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni (di seguito chiamata Legge)

I. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI

I Suoi dati personali, forniti da Lei o da altri per suo conto, sono utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa allo scopo di:

- emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, ivi compresa la gestione e la liquidazione dei sinistri e l'assistenza alla clientela;
- qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione di contratti di coassicurazione e di riassicurazione;
- adempiere a obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, connessi con l'attività assicurativa.

Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, dati attinenti al rischio o il servizio assicurato ivi compresi eventuali dati personali sensibili, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del risarcimento sinistri.

II. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI

Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, saranno utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa al fine di:

- rilevare la qualità dei servizi e/o bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche;
- svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

In aggiunta questi suoi dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni per il perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.

La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l'impossibilità di trattare i Suoi dati per tali fini e non produrrà alcun impedimento all'esecuzione del contratto di assicurazione.

III. MODALITA' D'USO E CIRCOLAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, utilizzando supporti cartacei ed informatici. E' previsto l'uso del telefono e della posta elettronica.

Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto direttamente dagli incaricati preposti di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa e di altri soggetti, in taluni casi operanti all'estero, che collaborano con la stessa e che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa e assicurativa. A essi vengono trasmessi solo i Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati.
Si tratta, in modo particolare, di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e riassicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche mediche; società di riparazione danni; società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi quali valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di servizi investigativi, società di recupero crediti.

Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi: ANIA, ISVAP, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: INPS, INAIL, ecc.), altri organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio: Convenzione Assicurativa Risarcimento Diretto CARD, Concordato Cauzione e Credito Pool Handicappati, ecc.).

In alcuni caso la comunicazione avviene per obbligo di Legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria (lo prevedono ad esempio la disciplina di antiriciclaggio e la normativa in materia di controllo societario e contabile e di vigilanza sull'attività assicurativa), oppure per l'esercizio di azioni a tutela dell'attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di soggetti terzi.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

IV. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto, ai sensi della Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento. Qualora i dati saranno trattati in violazione della Legge, Lei ha il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Lei si può opporre in ogni caso per motivi legittimi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l'elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà rivolgere a **Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa,** Titolare del trattamento dati, contattando il **Centro di Competenza Privacy e Sicurezza delle Informazioni**, Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it

Luogo e data: _____ Firma dell'Assicurando: _____

Cognome e nome dell'Intermediario (in stampatello): _____

Numero Iscrizione RUI dell'Intermediario _____

Firma leggibile dell'Intermediario: _____